

**Art. 25.4 - Aree di rilevante interesse paesistico (AA3)**

- 1 - Rientrano in questa classe le aree che per valenze storiche o agro storiche o che dal punto di vista paesaggistico rappresentano un patrimonio di rilevanza agro-storica o silvostorica, d'importanza scientifica, culturale o storico-etnografica. Tali aree sono soggette a normativa di salvaguardia in coerenza con l'Art. 40 comma 3 della L.R. 1/2005.
- 2 - Il presente articolo integra e disciplina quanto stabilito dal Capo III "Il territorio rurale" della L.R. 1/2005 e dallo specifico Regolamento d'Attuazione Regionale (DPGR 5R/2007).
- 3 - Le aree di rilevante interesse paesistico sono individuate da perimetrazione e sigla **AA3** nelle Tavole "Usi e modalità di intervento – Il territorio aperto" in scala 1:5.000.
- 4 - All'interno di tali aree il Regolamento Urbanistico evidenzia i seguenti Ambiti:
  - **AA3.a** - area agrourbana Lombarda-Loretino;
  - **AA3.b** - emergenze naturalistiche (geotopo Cave della Gonfolina, biotopo gariga di Montiloni, cipresseta di Poggio dei Colli, biotopo lecceta di Pietramarina).
- 5 - **Nuove edificazioni edifici rurali ad uso abitativo**  
Come disposto dall'Art. 13.1.2 delle N.T.A. del Piano Strutturale, non sono consentite nuove edificazioni relativamente agli edifici rurali ad uso abitativo.
- 6 - **Annessi agricoli di cui all'Art. 41 comma 4 L.R. 1/2005**
  - a) - in coerenza con l'Art. 13.1.2 comma 4 delle norme del Piano Strutturale non è ammessa la nuova edificazione di annessi ai sensi dell'Art. 41 comma 4 della L.R. 1/2005;
  - b) - l'edificazione è ammessa per le aziende agricole che dimostrino l'impossibilità di realizzarli in altre aree non soggette a specifica tutela. In questi casi vale quanto indicato e prescritto all'Art. 25.2 comma 6 delle presenti N.T.A.;
  - c) nei casi di cui al precedente punto b) devono essere predisposti adeguati elaborati tecnici che dimostrino, nelle aree di intervento e immediatamente circostanti, l'assenza di elementi di rilevanza paesistica, agrostorica, naturalistica o culturale e, pertanto, che la nuova edificazione non confligge con l'obiettivo di salvaguardia indicato dal Piano Strutturale per le aree AA3 e non incide negativamente su biotopi, geotopi o altre aree assimilate soggette a tutela.
- 6.1- **Annessi agricoli di cui all'Art. 41 comma 5 L.R. 1/2005**  
In coerenza con l'Art. 13.1.2 comma 4 delle norme del Piano Strutturale, non è ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli per soggetti diversi dagli imprenditori agricoli ai sensi dell'Art. 41 comma 5 della L.R. 1/2005.
- 6.2- **Annessi agricoli di cui all'Art. 41 comma 7 L.R. 1/2005**  
In coerenza con l'Art. 13.1.2 comma 4 delle norme del Piano Strutturale non è ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedente le capacità produttive dell'azienda ai sensi dell'Art. 41 comma 7 della L.R. 1/2005.
- 6.3- **Manufatti precari di cui all'Art. 41 comma 8 L.R. 1/2005**
  - a) - In coerenza con l'Art. 13.1.2 comma 4 delle norme del Piano Strutturale non è ammessa l'installazione di manufatti precari ai sensi dell'Art. 41 comma 8 della L.R. 1/2005;
  - b) - La loro installazione è ammessa esclusivamente per le aziende agricole che dimostrino l'impossibilità di realizzarli in altre aree non soggette a specifica tutela. In questi casi vale quanto indicato e prescritto all'Art. 25.2 comma 6.3 delle presenti N.T.A.;
  - c) nei casi di cui al precedente punto b) devono essere predisposti adeguati elaborati tecnici che dimostrino, nelle aree di intervento e immediatamente circostanti, l'assenza di elementi di rilevanza paesistica, agrostorica, naturalistica o culturale di cui all'Art. 25 comma 12 delle presenti N.T.A.; e, pertanto, che la nuova edificazione non confligge con l'obiettivo di salvaguardia indicato dal Piano Strutturale per le aree AA3 e che non incide negativamente su biotopi, geotopi o altre aree assimilate soggette a tutela.
- 6.4- **Serre temporanee e serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari di cui all'Art. 41 comma 8 L.R. 1/2005**  
In coerenza con l'Art. 13.1.2 comma 4 delle Norme del Piano Strutturale, non è ammessa l'installazione di serre temporanee e serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari ai sensi dell'Art. 8 del DPGR 5R/2007.

## 12 - **Norme transitorie**

Fino alla realizzazione degli interventi previsti sono ammessi i seguenti interventi:

- tutti gli interventi finalizzati alla conduzione agricola dell'area con esclusione di ogni nuova edificazione;
- tutti gli interventi di manutenzione della rete viabile (strade e sentieri);
- per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo.

### **Art. 26.3 - Aree della ricettività extraurbana (RTe - RTc)**

- 1 - Sono le aree destinate ad accogliere le attrezzature di ricettività indicate come ricettività extraurbana e campeggi nel Sistema Funzionale dei Luoghi del Turismo del Piano Strutturale.
- 2 - Sono individuate da perimetrazione, retinatura e specifica sigla seguita da numero sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000.
- 3 - Gli interventi sono singolarmente definiti e disciplinati per ogni UTOE nella Sezione Quarta "Disciplina specifica per la gestione del territorio" delle presenti N.T.A. nell'ambito dell'UTOE di appartenenza.
- 4 - Tali aree sono articolate nelle seguenti tipologie:  
**RTe**-aree della Ricettività extraurbana  
**RTc**-campeggi
- 5 - **RTe - Ricettività extraurbana**
  - Aree, ove insistono edifici esistenti, che il Regolamento Urbanistico destina o conferma ad attrezzature di ricettività extraurbana. Tali strutture possono essere alberghi e residenze turistico-alberghiere (ai sensi degli Artt. 26 e 27 L.R. 42/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione) o residence (ai sensi dell'Art. 62 della L.R. 42/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione);
  - Il presente Regolamento individua le seguenti aree di ricettività extraurbana:
    - **RTe.1** - Villa Poggio Secco (UTOE 2)
    - **RTe.2** - Area alberghiera Villa Medicea (UTOE 3)
    - **RTe.3** - Fattoria La Serra (UTOE 5)
    - **RTe.4** - Villa Pietranera (UTOE 5)
    - **RTe.5** - Complesso turistico alberghiero Pietramarina (UTOE 6)
  - il dimensionamento massimo delle strutture di ricettività **RTe** è quello indicato nell'UTOE di appartenenza con riferimento alle disposizioni del Piano Strutturale;
  - il presente Regolamento Urbanistico evidenzia con perimetrazione e retinatura le aree di pertinenza (**Pv**) da collegare agli edifici a destinazione ricettiva. Gli interventi in tali aree sono disciplinati dall'Art. 26.5 delle presenti N.T.A.;
  - il recupero degli annessi agricoli, a destinazione turistico-ricettiva, è ammesso solo se si dimostra che:
    - gli annessi siano stati realizzati in data antecedente l'entrata in vigore del Regolamento d'attuazione del Titolo IV - Capo III - L.R. 1/2005 (DPGR 5R/2007);
    - al termine del Programma Aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale risultino non più necessari all'attività agricola per la quale sono stati realizzati;
  - qualora siano ammessi interventi di sostituzione edilizia o interventi pertinenziali, previa redazione di Piano di Recupero (o di Progetto Unitario di Recupero, ai sensi dell'Art. 7.1 delle presenti norme, nei casi specificamente indicati dalle presenti N.T.A.) le ricostruzioni possono avvenire anche con diversa collocazione ma sempre all'interno dell'area perimetrata dal Regolamento Urbanistico con la sigla **RTe** nel rispetto dei seguenti criteri:
    - i progetti devono essere organicamente integrati con la morfologia dei luoghi e con il paesaggio circostante, comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile alla realizzazione dei manufatti e comunque privilegiare la localizzazione che richiede il minimo movimento di terra e col minore impatto visivo sul paesaggio. Il corretto inserimento paesaggistico-ambientale va verificato nel rispetto delle sue caratteristiche complessive (morfologia, architettura, vedute, essenze vegetali, ecc.);
    - va garantito il rispetto dell'impianto e dei caratteri architettonici dell'edificio principale o del nucleo;
  - gli interventi relativi alle aree di ricettività extraurbana devono avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi e del paesaggio circostante secondo i seguenti criteri:

- salvo diversa specifica prescrizione, gli annessi che non presentano caratteri di interesse architettonico o documentale possono essere sostituiti con destinazione ricettiva a parità di volume;
- gli interventi sugli annessi che presentano caratteri di interesse architettonico o documentale o costituiscono parte integrante dell'impianto originario, devono essere mirati al loro recupero. In questo caso, salvo diversa specifica indicazione, è ammesso un incremento della SIp interna, senza aumento di volume, fino ad un massimo del 50%;
- gli interventi di riorganizzazione e di redistribuzione interna degli edifici di ricettività urbana devono essere realizzati nel rispetto degli elementi e dei caratteri strutturali e originari evitando la riorganizzazione dei corpi scala principali se di impianto originario e, in ogni caso, riducendo al minimo la modificazione dei collegamenti orizzontali;
- gli interventi sugli spazi esterni che presentano caratteri di interesse storico-architettonico o documentale o costituiscono parte integrante dell'impianto originario devono essere mirati al loro recupero;
- i parcheggi da realizzarsi all'interno delle aree di pertinenza Pvb devono essere dimensionati per almeno un posto auto ogni 2 posti letto;
- prevalgono eventuali criteri e prescrizioni specifici per gli interventi disciplinati nella Sezione Quarta delle presenti N.T.A. qualora contrastino con il presente articolo.

#### 6 - RTc - Campeggi

- Aree destinate a campeggio. Per campeggio si intendono le attrezzature ricettive realizzate ai sensi dell'Art. 29 della L.R. 42/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione;
- il presente Regolamento individua le seguenti aree destinate a campeggio:
  - RTc.1 - *Lago Molinaccio* (UTOE 6)
  - RTc.2 - *S. Giusto* (UTOE 6)
- la realizzazione di nuove aree da destinare a campeggio deve avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi e del paesaggio circostante secondo i seguenti criteri:
  - onde mitigarne l'impatto visivo, le piazzole dovranno essere disposte seguendo l'andamento naturale del terreno, evitando rilevanti movimenti di terra e alberate con essenze vegetale tipiche dei luoghi e del contesto agricolo;
  - ove ammesse dal presente Regolamento, le strutture aventi le caratteristiche di cui al comma 2 dell'Art. 29 L.R. 42/2000 e s.m.i., devono essere realizzate, nella proporzione massima prevista dalla L.R. 42/2000, con strutture in legno semplicemente appoggiate a terra per le quali sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio. Quando possibile, tali strutture devono essere realizzate accorpate e con un aggregazione tale da armonizzarsi con l'ambiente circostante;
  - i servizi di supporto e le aree di parcheggio devono essere adeguate alla dimensione e alla categoria dell'esercizio;
  - le aree di parcheggio saranno preferibilmente alberate, ricavate in ambiti spaziali poco evidenti e, quando possibile, realizzate utilizzando i dislivelli esistenti;
- alla cessazione dell'attività sia i servizi di supporto che le strutture di cui al comma 2 dell'Art. 29 L.R. 42/2000 e s.m.i. dovranno essere rimossi con il ripristino dello stato dei luoghi.

#### 7 - *Norme transitorie*

Fino alla realizzazione degli interventi previsti sono ammessi:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso;
- tutti gli interventi finalizzati alla conduzione agricola delle aree con esclusione di ogni nuova edificazione;
- tutti gli interventi di manutenzione della rete viabile (strade e sentieri).

#### **Art. 26.4 - Capiisaldi turistici (CT)**

- 1 - Sono aree, ove insistono edifici esistenti, destinate ad accogliere le attrezzature indicate come Capiisaldi del turismo rurale nel "Sistema Funzionale dei Luoghi del Turismo" del Piano Strutturale.
- 2 - Sono individuate da perimetrazione e sigla CT seguita da un numero sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000.

- manto in coppi e tegole di recupero o invecchiati o mediante inserimento, in maniera alternata e casuale, di coppi e tegole nuovi e di recupero;
  - infissi con forme, dimensioni e materiali tradizionali e privi di oscuramenti estranei alla tradizione locale.
- 4 - Gli interventi di sistemazione degli spazi esterni sono subordinati alla presentazione di una relazione e di elaborati tecnici che ne giustifichino la realizzazione e ne dimostrino il contenimento dell'impatto paesistico.
  - 5 - Eventuali nuove recinzioni possono essere realizzate rispettando le seguenti indicazioni:
    - non creare cesure nel paesaggio, non interrompere la continuità visiva, non creare interruzioni di strade poderali e interpoderali;
    - essere conformi ai caratteri storico-architettonici dell'impianto esistente o essere realizzate con siepi vive utilizzando essenze vegetali tipiche locali (H max ml. 1,80);
    - è sempre vietato il frazionamento del resede con delimitazioni fisiche.
  - 6 - Se non fosse possibile il collegamento alla pubblica fognatura, lo smaltimento dovrà essere organizzato attraverso sistemi individuali, previa valutazione idrogeologica, privilegiando sistemi chiusi di tipo naturale (evitando quindi infiltrazione nel suolo degli effluenti) quali la fitodepurazione e il lagunaggio e comunque sempre nel rispetto delle normative vigenti.

#### **Art. 26.5 - Aree di pertinenza delle aree della Ricettività e dei Capisaldi (Pv)**

- 1 - Sono aree che il presente Regolamento individua quali pertinenze delle Aree della ricettività e dei Capisaldi del turismo rurale.
- 2 - Sono individuate da perimetrazione, retinatura e sigla Pv sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000.
- 3 - Il presente Regolamento distingue all'interno delle aree Pv i seguenti ambiti:
  - Pva**-parti con giardini di particolare pregio e/o aree alberate e/o boscate;
  - Pvb**-parti destinate a particolari funzioni di supporto agli edifici a destinazione ricettiva (RT) e ai capisaldi turistici (CT).
- 4 - All'interno delle aree Pva:
  - a) - è prescritta la conservazione dell'assetto storicizzato, delle alberature, degli elementi significativi di arredo o decoro originari;
  - b) - ad eccezione dei giardini tematici e di impianto storico, in caso di morte o deperimento il verde esistente ad alto fusto deve essere reintegrato con specie dello stesso tipo se coerenti con il contesto ecologico locale o, in ogni caso, privilegiando per il reimpianto specie coerenti con il contesto ecologico. Non sono mai ammesse specie alloctone infestanti. Eventuale e motivato abbattimento di alberi dovrà essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale che potrà stabilire le modalità di reimpianto;
  - c) - non è ammessa la realizzazione di piscine o di altri impianti sportivi. Non sono ammesse nuove edificazioni.
- 5 - All'interno delle aree Pvb è ammessa:
  - a) - la realizzazione di una sola piscina per attività ricettiva o caposaldo, di dimensione adeguata e ad esclusivo uso dell'attività ricettiva, rispettando le seguenti caratteristiche:
    - la realizzazione deve comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile e utilizzare i dislivelli esistenti, privilegiare la localizzazione in ambiti spaziali non evidenti in modo da non procurare impatto sul paesaggio, limitare al minimo indispensabile le parti impermeabili;
    - avere una superficie non superiore a mq. 150;
    - il colore del rivestimento interno e di eventuali spazi aperti di supporto deve essere di tonalità e in sintonia coi colori del paesaggio e comunque tale da minimizzarne l'impatto;
    - gli impianti tecnici devono essere realizzati in interrato;
    - la realizzazione di servizi di supporto (spogliatoi, punto ristoro, depositi attrezzi, locali tecnici) è ammessa solo attraverso il recupero di volumi esistenti;
    - è vietato l'uso di acqua potabile da acquedotto pubblico per l'approvvigionamento.
 La realizzazione di piscine non è ammessa per le attività ricettive o caposaldi ricadenti all'interno delle aree di "rilevante interesse paesistico" individuate, con la sigla AA3, sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000 in conformità con l'Art. 13.1, comma 4, delle N.T.A. del Piano Strutturale;

- b) - la sistemazione a giardino con le seguenti caratteristiche:
- devono essere utilizzate essenze verdi tipiche dei luoghi. Il verde esistente ad alto fusto deve essere mantenuto e, in caso di morte o deperimento, reintegrato con specie dello stesso tipo. Tra le specie prescelte per il reimpianto dovranno essere privilegiate quelle coerenti con il contesto ecologico locale, in ogni caso non ammettendo l'introduzione di specie alloctone infestanti. Eventuale e motivato abbattimento di alberi dovrà essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale che potrà stabilire le modalità di reimpianto;
  - possono essere realizzate strutture leggere (Art. 22 delle presenti N.T.A.), per pergolati o spazi di sosta utilizzando il legno o il metallo e comunque materiali e tecniche costruttive coerenti con l'architettura e l'impianto degli edifici e con il contesto paesistico;
  - possono essere realizzate parti pavimentate e percorsi pedonali utilizzando materiali per la pavimentazione adeguati e coerenti con il contesto comunque di colore e tonalità in sintonia con il paesaggio;
  - l'eventuale impianto di illuminazione deve essere tale da preservare l'ambiente dall'inquinamento luminoso anche con l'utilizzo di apparecchi adeguati;
- c) - la realizzazione dei parcheggi di supporto alle attività con le seguenti caratteristiche:
- progettati tenendo conto della morfologia dei terreni in modo da non comportare impatto sul paesaggio e ubicati, quando possibile, ai limiti delle aree in corrispondenza degli accessi meccanizzati;
  - essere realizzati con tecniche e materiali che consentano il percolamento delle acque utilizzando materiali adeguati e coerenti con il contesto comunque di colore e tonalità in sintonia con il paesaggio;
  - possono essere alberati. In tal caso le alberature devono essere coerenti con il contesto ecologico locale;
  - possono essere realizzate coperture dei posti auto in materiali leggeri (legno e/o metallo) e prive di pareti laterali; sulla copertura può essere prevista l'installazione di impianti solari termici e/o fotovoltaici;
  - se la morfologia dell'area nonché la fattibilità geologica lo consente, è ammessa la realizzazione di parcheggi interrati;
- d) - all'interno delle aree Pvb non è ammessa la realizzazione di impianti sportivi che necessitino di reti di protezione e/o di rilevanti movimenti di terra.
- 6 - La perimetrazione delle aree Pvb, potrà subire lievi modifiche in relazione alla dimostrata impossibilità di realizzare le necessarie opere funzionali all'attività ammessa per motivi collegati anche alla morfologia e all'accessibilità. In tal caso l'Amministrazione Comunale, nello spirito di salvaguardare per quanto possibile l'integrità fisica, formale e funzionale del territorio, può, comunque, subordinare il rilascio del titolo abilitativo all'individuazione di un'area di pertinenza ritenuta più idonea di quella proposta.
- 7 - **Norme transitorie**  
Fino alla realizzazione degli interventi previsti sono ammessi i seguenti interventi:
- tutti gli interventi finalizzati alla conduzione agricola dell'area con esclusione di ogni nuova edificazione;
  - tutti gli interventi di manutenzione della rete viabile (strade e sentieri);
  - per gli edifici esistenti nelle aree Pva e Pvb interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo.

#### **Art. 26.6 - Aree per impianti tecnologici (AI)**

- 1 - Sono le aree destinate ad accogliere impianti tecnologici nel territorio aperto.
- 2 - Sono individuate sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000 da perimetrazione e sigla AI seguita da un numero progressivo per le singole aree.
- 3 - In tutte le aree del territorio aperto, ad esclusione delle Aree di Rilevante interesse paesistico come evidenziate dalla sigla AA3 nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000, è ammessa la realizzazione di impianti tecnologici e opere pubbliche di interesse generale (compresi gli involucri antincendio) anche se non previsti nelle Tavole di Piano.
- 4 - L'installazione di impianti tecnologici temporanei o permanenti, anche se non infissi al suolo, è soggetta ad autorizzazione sulla base di elaborati di progetto che inquadrino gli interventi proposti nel contesto ambientale.

- altri edifici: fino alla ristrutturazione edilizia tipo 1 (Art. 10.2 comma 2.2 punto 1 e Art. 10.2.1 delle presenti N.T.A.). E' privilegiata la destinazione per servizi di supporto alle attività culturali.

**Art. 39 - Aree della ricettività extraurbana (RTe - RTc)**

- 1 - In applicazione delle indicazioni del Piano Strutturale (Sistema Funzionale del Turismo - Ambito della ricettività) il Regolamento Urbanistico conferma la realizzazione nel territorio aperto di attrezzature ricettive ai sensi della L.R. 42/2000 e s.m.i. con le tipologie indicate all'Art. 26.3 comma 4 delle presenti N.T.A.
- 2 - Tali aree, evidenziate nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000 da perimetrazione, retinatura e sigla RTe o RTc seguite da numero progressivo, sono elencate, con riferimento alla UTOE di appartenenza, all'Art. 26.3 delle presenti N.T.A.
- 3 - Gli Articoli che seguono (da Art. 39.1 ad Art. 39.7) definiscono e disciplinano gli interventi ammessi nelle singole aree e nelle loro pertinenze esterne per le quali valgono rispettivamente le disposizioni generali degli Artt. 26.3, 26.4.1 e 26.5 delle presenti N.T.A.
- 4 - Tutti gli interventi indicati all'Art. 25 comma 11 delle presenti N.T.A. sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia.

**Art. 39.1 - UTOE 2 - RTe.1 Villa Poggio Secco**

- 1 - L'area RTe.1 comprende l'area RT e l'area di pertinenza collegata Pvb come evidenziata nella Tavola C "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000.
- 2 - Valgono le disposizioni degli Art. 26.3 comma 5 e Art. e 26.4.1 delle presenti N.T.A. con le seguenti specificazioni:
  - *categorie di intervento*: fino alla ristrutturazione edilizia tipo 1 (Art. 10.2 comma 2.2 punto 1 e Art. 10.2.1 delle presenti N.T.A.);
  - *destinazioni d'uso*: albergo, residence, residenze turistico alberghiere;
  - i posti letto non potranno superare n. 19.
- 3 - **Pertinenze esterne**:
  - **Pvb** - valgono le disposizioni dell'Art. 26.5 comma 5 delle presenti N.T.A. Dovrà essere prevista un'area di parcheggio adeguata alla capacità ricettiva da realizzare secondo le indicazioni dell'Art. 26.5 comma 5 c) delle presenti N.T.A.
- 4 - L'area ricade all'interno delle "Aree a rischio archeologico" come evidenziate dalla Carta Archeologica della Provincia di Prato per le quali valgono le disposizioni dell'Art. 21.1 delle presenti N.T.A.
- 5 - La progettazione degli interventi dovrà interessare l'intera area RTe.1.

**Art. 39.2 - UTOE 3 - RTe.2 Area alberghiera Villa Medicea**

- 1 - L'area RTe.2 comprende l'area Rt e l'area di pertinenza collegata Pvb come evidenziato nella Tavola C "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000.  
L'area ricade all'interno dell'ANPIL Artimino per la quale valgono le disposizioni dello specifico Regolamento d'uso.  
Il complesso della Villa Medicea di Artimino è stato inserito dall'UNESCO nella lista dei "Patrimoni dell'Umanità".
- 2 - L'intera area RTe.2 ricade all'interno dell'"Area a rischio archeologico" come individuata dalla Carta Archeologica della Provincia di Prato. Parte della stessa area ricade all'interno dell'area di vincolo archeologico, come individuata dalla Tavola QC24 "Vincoli" del presente Regolamento Urbanistico.  
Valgono le disposizioni dell'Art. 21.1 delle presenti N.T.A.
- 3 - Sono presenti nell'area i seguenti edifici vincolati ex D. Lgs. 42/2004:
  - Villa Medicea;
  - Paggeria.
 Sono inoltre presenti annessi colonici.
- 4 - Valgono le disposizioni degli Artt. 26.3 comma 5 e 26.4.1 delle presenti N.T.A. con le seguenti specificazioni:
  - *categorie di intervento*: